

Impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti oli esausti da natanti

Cons. giust. amm. Reg. Sic. 17 aprile 2023, n. 280 - Taormina, pres.; Cogliani, est. - Comune di Pace del Mela (avv. Scarpino) c. Regione Siciliana - Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Sanità pubblica - Impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti oli esausti da natanti.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

I – Il giudizio sottoposto all'attenzione di questo Consiglio di giustizia riguarda una annosa vicenda relativa alla realizzazione di un impianto per lo stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti oli esausti da natanti.

II – Appare necessario riassumere il lungo *iter* procedimentale e processuale.

Nel 2013 la Società controinteressata, odierna appellata, aveva depositato presso il Dipartimento Acque e Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia una istanza per il rilascio, ex art. 208 d.lgs. n. 152/2006, di una autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio in c.da San Biagio di San Pier Niceto - ricadente nell'ambito dell'agglomerato Irsap ex ASI di Giammoro (Pace del Mela) – del predetto impianto. L'istanza, era avviata in data 30 aprile 2015 al rilascio dell'A.I.A. ex art. 29 *ter* del d.lgs. n. 152/ 2006.

Sicché il 21 luglio 2015, veniva rilasciato da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente un primo decreto di compatibilità ambientale (d.a. n. 344/GAB doc. 3 fascicolo n.r.r. 2573/2016 del primo grado).

Per superare alcune incongruenze era indetta per l'11 settembre 2015 una conferenza dei servizi (come da verbale doc. 4 fascicolo n. r.g. 2573/2016), nel cui ambito era prodotta copia delle deliberazioni di Consiglio comunale di San Pier Niceto nn. 10 del 9 giugno 2014 e 28 dell'8 settembre 2015, con le quali l'Ente rispettivamente, aveva rappresentato la contrarietà all'insediamento sul territorio comunale di nuove industrie e/o impianti potenzialmente perniciosi per la salute e l'ambiente.

In data 27 ottobre 2015, l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente rilasciava un secondo decreto di compatibilità ambientale (d.a. n. 538/GAB doc. 7 fascicolo n.r.g. 2573/2016) con il quale veniva espresso un giudizio di compatibilità ambientale positivo, con conseguente non assoggettabilità del progetto alla procedura di V.I.A..

Nel mese di novembre 2015, la Mare Pulito S.r.l. depositava la relazione concernente la verifica di assoggettabilità, e, in data 24 novembre 2015, si teneva una nuova conferenza dei servizi che - data lettura del d.a. n. 538/Gab con il quale *“sono state superate le criticità sollevate nella precedente conferenza”* - si concludeva con l'invito del Presidente all'acquisizione di ulteriore documentazione e pareri. Ancora, in data 20 gennaio 2016, veniva rilasciata dalla Soprintendenza di Messina l'Autorizzazione paesaggistica con prescrizioni ed in data 18 ottobre 2016 veniva conclusivamente emesso il d.d.g. n. 1521 di rilascio dell'A.I.A., notificato il successivo 21 ottobre, che - premesso che *“il provvedimento di non assoggettabilità a V.I.A. rilasciato con D.A. n. 344/GAB del 21/07/2015 e con D.A. n. 538/ GAB del 27/10/2015 di rettifica, viene integralmente confermato”* e che l'A.I.A. sostituisce le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (ex art. 269), allo scarico e allo smaltimento e recupero rifiuti (ex art. 208) - veniva autorizzata la realizzazione e messa in esercizio di un impianto per le operazioni di: - smaltimento D13, D14 E D15 per rifiuti non pericolosi e D9, D13, D14 e D15 per i rifiuti pericolosi;

- recupero R3, R4, R5 e R13 per rifiuti non pericolosi e R 13 per rifiuti pericolosi, con specifica quantificazione della capacità complessiva di trattamento dei rifiuti non pericolosi (16.500 t/anno) e pericolosi (3.500 t/anno), con limite di trattamento giornaliero, rispettivamente di 50 t e 10t/giorno. Tale decreto era impugnato dal Comune di San Pier Niceto (ricorso n.r.g. 2573/2016).

La Società non dava, tuttavia, inizio alla realizzazione dell'impianto, limitandosi esclusivamente alla effettuazione di lavori di pulizia e bonifica del sito assegnato.

In data 31 marzo 2017, veniva pubblicato sulla GURS il Piano Paesistico dell'Ambito 9 (ricadente nella Provincia di Messina) approvato con d.a. n. 6682 del 29 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135 del d.lgs. n. 42/2004.

Con nota n. prot. 5990 del 5 aprile 2017 il Dipartimento Regionale dell'Urbanistica dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, acquisito un esposto trasmesso dall'Associazione M.A.N Onlus di Messina - con il quale si rappresentava che la rilasciata concessione edilizia n. 4/2016 sarebbe stata carente della preventiva autorizzazione in deroga ex art. 15 lett. a) della l.r. 78/1976 - invitava il Comune di San Pier Niceto a trasmettere ampia e dettagliata relazione sul procedimento. Tale richiesta veniva riscontrata dal responsabile dell'UTC con nota n. prot. 3321 del 15 maggio 2017, il

quale rappresentava che il rilascio della concessione edilizia n. 4/2016 costituiva a suo avviso “*un atto dovuto*”, stante la compatibilità con il Piano IRSAP ed i pareri già rilasciati dall’Assessorato Territorio ed Ambiente Dipartimento Ambiente con d.a. 344 del 21 luglio 2015 di approvazione dello studio di compatibilità ambientale e dalla Soprintendenza di Messina di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Nelle more, con nota n. prot. 2476 dell’11 aprile 2017 la Mare Pulito s.r.l. poneva in essere una nuova richiesta di permesso di costruire, qualificata come richiesta di variante alla rilasciata concessione edilizia n. 04/2016, che veniva riscontrata dall’UTC con nota n. prot. 8127 del 16 ottobre 2017. Dunque, con note del 17 luglio e 24 luglio 2017, la Mare Pulito s.r.l. - avendo la necessità di operare lo spostamento del capannone principale, un adeguamento dei volumi tecnici e del parco serbatoi, nonché una diversa soluzione delle coperture comprensive dell’impianto foto voltaico - richiedeva alla Soprintendenza di Messina il rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Di talché, la Soprintendenza di Messina “*in applicazione alla seguente normativa ... Piano paesaggistico dell’Ambito 9 ricadente nella provincia di Messina, adottato con D.D.G. n. 8470 del 04/12/09 ed approvato con D.A. n. 6682 del 29/12/2016 pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla G.U.R.S. n. 13 del 31/03/2017*” esaminato il progetto in data 12 settembre 2017 rilasciava la chiesta autorizzazione paesaggistica.

Anche la predetta autorizzazione veniva impugnata dal Comune di San Pier Niceto con ricorso per motivi aggiunti dell’8 novembre 2017.

Successivamente, in data con nota n. prot. 8994 del 31 ottobre 2017 la Mare Pulito s.r.l. comunicava all’UTC la ripresa dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 4/2016 a far data dal successivo 2 novembre ed il formarsi del silenzio assenso sul PDC n. prot. 7445 ai sensi dell’art. 20 commi 3 e 5 del d.P.R. n. 380/2001.

In data 4 dicembre 2017 gli agenti della polizia municipale recatisi nell’area di cantiere accertavano l’intervenuta realizzazione da parte della ditta dei “*muri di recinzione in conglomerato cementizio su tre lati dell’area ed una palificata nell’area lato mare, a sostegno del basamento del bacino di contenimento serbatoi*” come da verbale n. prot. 11800 del 5 dicembre 2017 ed allegata documentazione fotografica.

Successivamente, con nota n. prot. 12351 del 19 dicembre 2017 il responsabile dell’UTC del Comune di San Pier Niceto contestava l’intervenuta formazione del silenzio assenso sul PDC n. prot. 7445, ex art. 20 comma del d.P.R. n. 380/2001, comunicando, altresì, di volersi avvalere delle previsioni di cui al comma 7 dello stesso art. 20, con conseguente sospensione dei lavori.

Di talché, i lavori erano sospesi dal Responsabile UTC del Comune di San Pier Niceto con ordinanza n. prot. 12724 del 27 dicembre 2017 per mancata formazione del silenzio assenso sulla concessione edilizia in variante.

Avverso la predetta detta ordinanza, la Mare Pulito s.r.l. in data 23 gennaio 2018 notificava il relativo ricorso iscritto al n.r.g. 95/2018, articolando domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.

A seguito della proposizione di tale istanza cautelare, il Comune di San Pier Niceto, con riferimento al ricorso iscritto al n.r.r. 2573/2016, provvedeva a propria volta, in data 7 febbraio 2018, a notificare alle parti istanza cautelare per la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati con il ricorso principale e con quello per motivi aggiunti.

Tuttavia, alla camera di consiglio dell’8 marzo 2018 le parti rinunciavano alle rispettive domande cautelari in vista della fissazione dell’udienza di merito.

Nelle more, nel giudizio n. 2573/16 R.R. intervenivano *ad adiuvandum* il Comune di Pace del Mela e l’Associazione Mediterranea per la Natura Onlus - M.A.N. ed il Comune di Monforte San Giorgio.

Ancora, a seguito di apposita nota della Mare Pulito s.r.l. datata 4 luglio 2017, contenete la richiesta di eliminazione della prescrizione n. 47 del d.d.g. 1521 del 18 ottobre 2016, in quanto in contrasto con gli artt. 3 e 4 del medesimo decreto, veniva adottato il d.d.g. n. 942-2018, con il quale Dirigente dell’Assessorato Regionale dell’Energia, richiamata la nota n. prot. 5422 del 12 settembre 2017 (con la quale, come detto, la Soprintendenza per i Beni culturali di Messina, successivamente al d.d.g.1521 del 18 ottobre 2016, aveva rilasciato la nuova autorizzazione paesaggistica, già impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti), ritenuto che le incongruenze rilevate tra gli artt. 3 e 4 e la prescrizione n. 47 del d.d.g. n. 1521/2016 dovevano intendersi superate con la nuova autorizzazione paesaggistica, abrogava la prescrizione n. 47, confermando integralmente le prescrizioni del precedente d.d.g. n. 1521/ 2016, con alcune modifiche introdotte dall’art. 3. Avverso il predetto d.d.g. n. 942/2018, notificato il 28 settembre 2018, il Comune di San Pier Niceto proponeva un secondo ricorso per motivi aggiunti, lamentandone l’illegittimità derivata, nonché il contrasto con le previsioni contenute nel nuovo Piano paesistico dell’Ambito 9 approvato con d.a. n. 6682 del 29 dicembre 2016 e pubblicato sulla GURS n. 13 del 31 marzo 2017 e segnatamente con l’art. 3 del d.a. e con gli artt. 20, 32 punti 12 C e 12 O del Piano.

All’udienza pubblica del 4 aprile 2019, previa riunione dei due giudizi, i ricorsi venivano trattenuti in decisione.

Con la sentenza appellata il T.A.R. - previa riunione dei ricorsi e declaratoria di inammissibilità degli atti d’intervento spiegati dai Comuni di Pace del Mela e Monforte S. Giorgio, nonché dall’Associazione M.A.N. Onlus, così statuiva: “- *accoglie in parte, nei sensi e limiti di cui in motivazione, il ricorso numero 2573/2016 ed il connesso secondo ricorso per motivi aggiunti, e per l’effetto annulla in parte gli atti ivi impugnati;*

- *dichiara inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti numero 2573/2016;*

- *accoglie il ricorso numero 95/2018 ed i connessi motivi aggiunti per l’effetto annulla gli atti ivi impugnati; - respinge la domanda risarcitoria;*

- compensa integralmente tra le parti spese ed onorari dei giudizi riuniti.”

Riteneva, infatti, il primo giudice che il ricorso, per come eccepito dall'impresa controinteressata, fosse inammissibile, in quanto le doglianze ivi spiegate avrebbero dovuto essere tempestivamente formulate nei confronti dell'autorizzazione paesaggistica del 23 dicembre 2015 e di quella del 20 gennaio 2016, mai impugnate.

III - Con il primo atto di appello (n. 1199) il Comune di Pace del Mela, premesso che la sentenza appellata ha statuito *“inammissibile l'intervento (anche) del Comune di Pace del Mela poiché “l'asserzione che le Comunità ricomprese nel territorio di tali Enti possano ricevere pregiudizio dall'impianto in questione in ragione della vicinanza è rimasta sfornita di alcuna prova, tanto più necessaria in considerazione del fatto che nel giudizio in epigrafe non si controverte in materia di opificio industriale dal quale possano derivare emissioni nocive astrattamente idonee a raggiungere la popolazione di altri comprensori, ma di impianto di depurazione e trattamento di recupero di idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti di oli esausti da natanti, dunque attività in linea con la normativa comunitaria, che prescrive appunto il trattamento di tali inquinanti - onde evitare che vengano riversati in mare - in zone portuali”* – propone in questa sede le seguenti censure: 1) preliminarmente, sull'interesse a ricorrere e sulla piena conoscenza dell'atto lesivo, il giudice di prime cure avrebbe errato, in quanto il territorio del ricorrente Comune di Pace del Mela è incluso nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale del Comprensorio del Mela, istituita con decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 50/Gab del 4 settembre 2002 (G.U.R.S. n. 48 del 18 ottobre 2002); sicché la presenza di un impianto di stoccaggio e di recupero di idrocarburi, ancorché ubicato al di fuori del territorio del Comune di Pace del Mela, comunque limitrofo e contiguo al confine dello stesso, rappresenterebbe – secondo la prospettazione dell'amministrazione appellante – una fonte di pericolo per la salute dei cittadini e per l'integrità dell'ambiente, anche perché esso si collocherebbe in un'area già fortemente intaccata nelle sue matrici ambientali, data la presenza di numerosi stabilimenti industriali presenti nell'area *de qua*; ancora, i prodotti in ingresso e in uscita attraverseranno, tra gli altri, anche il territorio del Comune di Pace del Mela, determinando così inquinamento ambientale sia diretto, che indiretto e fondando pertanto l'interesse a ricorrere anche alla luce della disciplina comunitaria

(tra le altre, direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003, direttiva 85/337/CEE, direttiva 96/61/CEE);

peraltro, il Consiglio comunale, con deliberazione n. 57 del 4 dicembre 2015, avrebbe chiaramente espresso e statuito la ferma opposizione alla realizzazione del citato impianto di stoccaggio e recupero idrocarburi;

2) violazione e/o falsa ed erronea applicazione degli artt. 5, 6, comma VI, lett. a) e comma VII, lett. c), nonché dell'art. 20, d.lgs. n. 152/2006, carenza e, comunque, difetto di motivazione e di istruttoria, ricadendo l'impianto in fascia di rispetto e, asseritamene, dunque, essendo carente *ab origine* dei presupposti per l'autorizzazione;

3) violazione e erronea e falsa applicazione dell'art. 55 punto 12d) del Piano paesaggistico dell'ambito 9 e dell'art. 143, comma IX, del d.lgs. n. 42/2004, in quanto il decreto del 2016 sarebbe stato emesso in contrasto con gli indirizzi e le direttive contenute nel Piano Paesaggistico adottato in data 4 dicembre 2009 con d.d.g. n. 8470 (doc. 10 ricorso principale), in vigore in regime di salvaguardia e finalizzato al recupero ed alla riconversione di un'area già fortemente degradata;

4) violazione e erronea e falsa applicazione dell'art. 3 comma II, del d.a. n. 6682 /2016; degli artt. 20, 32, punti 12 c) e 12 o) del predetto Piano approvato con d.a. n. 6682 cit. e pubblicato sulla GURS n. 13 del 31 marzo 2017, sottolineando l'interesse a che il predetto impianto venga realizzato senza le previste modifiche, in modo da scongiurare che lo stesso possa essere utilizzato surrettiziamente nel futuro come un impianto di smaltimento rifiuti;

5) violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto del comma 8 dell'art. 20 del d.P.R. 380 del 2001 e dell'art. 23, della l. reg. n. 10 del 1991 e ss.mm., nonché dell'art. 20, comma 4, l. n. 241 del 1990 e ss.mm. ii., contraddittorietà, eccesso di potere per vizio del procedimento, in riferimento alla asserita non applicabilità dell'istituto del silenzio assenso, in materia.

IV – Con il secondo atto di appello il Comune di San Pier Niceto chiede la riforma della medesima sentenza, laddove ha dichiarato inammissibile il primo ricorso per motivi aggiunti con il quale è stata impugnata la nota della Soprintendenza di Messina n. prot. 5422 del 12 settembre 2017.

Deduce a riguardo i motivi di appello di seguito indicati.

Violazione erronea e falsa applicazione dell'art. 3 comma II del d.a. n. 6682/2016; degli artt. 20 e 32 punti 12 C e 12 O del Piano Paesistico Ambito 9 approvato con d.a. n. 6682 del 29 dicembre 2016 e pubblicato sulla GURS n. 13 del 31 marzo 2017; avrebbe asseritamene errato il T.A.R. laddove ha rigettato il primo ricorso per motivi aggiunti.

Secondo il Comune appellante, infatti, le modifiche assentite nel provvedimento del 2017, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, non sarebbero di lieve entità, in quanto direttamente correlate alla coeva richiesta presentata dalla medesima Impresa al Dipartimento Regionale Rifiuti in data 4 luglio 2017 di eliminazione della prescrizione n. 47 del d.d.g. n. 1521 del 18 ottobre 2016 (ovvero dell'A.I.A.) ed in quanto in contrasto con gli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Tale prescrizione indicava testualmente che *“L'impianto, essendo localizzato in zona D 3.1 del P.R.G. ex ASI oggi IRSAP che prevede l'inserimento soltanto di attività produttive di cantieristica navale da diporto e/o attività connesse con la marineria, dovrà essere limitato esclusivamente alle operazioni di stoccaggio e recupero idrocarburi mediante processo di decantazione e centrifugazione di acque di sentina e rifiuti oli esausti provenienti da natanti. Per il trattamento di altri rifiuti sarà necessario trovare altra allocazione in zona non sottoposta a tutela ai sensi*

del D. Lgs 42/04". In altri termini, le modifiche agli impianti richieste dall'Impresa sarebbero state connesse alla richiesta di modificare, attraverso l'eliminazione della prescrizione n. 47, la stessa natura dell'impianto autorizzato, da semplice impianto di smaltimento idrocarburi ed acque di sentina ad impianto smaltimento di rifiuti vero e proprio.

Secondo siffatta prospettazione tale obiettivo sarebbe stato conseguito dalla Mare Pulito S.r.l. ove l'Ente non avesse impugnato con il secondo motivo del ricorso principale l'AIA e con il secondo ricorso per motivi aggiunti il d.d.g. n. 942/2018, con il quale Dirigente dell'Assessorato Regionale dell'Energia - richiamata la nuova autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni culturali di Messina con nota n. prot. 5422 del 12 settembre 2017 e ritenuto che le incongruenze rilevate tra gli artt. 3 e 4 e la prescrizione n. 47 del d.d.g. n. 1521/2016 dovevano intendersi superate con la nuova autorizzazione paesaggistica - abrogava la prescrizione n.47, confermando integralmente le prescrizioni del precedente d.d.g. n. 1521/2016, con alcune modifiche introdotte dall'art. 3, con ciò, asseritamene, autorizzando, la realizzazione nel territorio comunale di S. Pier Niceto di un vero e proprio impianto di trattamento rifiuti. Peraltro, tale tesi sarebbe stata accolta dal primo giudice, che, nell'ambito della medesima sentenza, accoglieva il secondo per motivi aggiunti, annullando il d.d.g. n. 942/2018.

Ribadisce, dunque, il proprio interesse all'annullamento dell'atto impugnato.

Il nuovo progetto sarebbe non conforme alle norme di attuazione del Piano Paesaggistico relativo all'ambito 9, concernendo la realizzazione di manufatti nella c.da San Biagio di San Pier Niceto (ex Area ASI), che rientra nel paesaggio locale 12 (Pianura e penisola di Capo Milazzo), sia con riferimento al paesaggio della fascia costiera individuato dal punto 12 c (fascia di rispetto costiero ex art. 142 lett. a) sia al punto 12 (fascia di rispetto costiero ex art. 142 lett. a) ovvero il "Paesaggio della fascia costiera soggetta a processi di degrado e trasformazione urbana".

L'art. 32 del Piano paesistico, in ordine all'inquadramento territoriale del Paesaggio locale 12 (Paesaggio Pianura e penisola di Capo Milazzo) prevede che lo stesso *"con le sue due riviere sottese dalla penisola protesa sul mare, la pianura e i primi versanti, la corona dei centri che vi si affacciano, possiede valenze storiche, paesaggistiche, architettoniche ed ambientali notevolissime e storicamente vede una zona fra le migliori e più ambite proprio nella riviera di levante oggi sede di insediamenti industriali che confliggono fortemente con i valori e le valenze che i luoghi ancora possiedono per morfologia e storia e rispetto a cui soprattutto alcuni impianti industriali si configurano come detrattori paesaggistici tra l'altro lesivi di potenzialità economiche non indifferenti. La presenza della raffineria, della centrale per la produzione di energia elettrica e dell'Area di Sviluppo Industriale hanno avuto gravi ricadute negative sia sullo sviluppo urbanistico e più in generale sul contesto territoriale delle aree limitrofe, soggette a grave degrado paesaggistico- ambientale che minaccia di estendersi ai comuni contigui, come dichiarato con Decreto A.R.T.A del 2/11/02, sia sullo sviluppo economico con ricadute negative per l'intera provincia."* Quanto poi agli indirizzi ed alle prescrizioni, tale norma prevede come indirizzo generale la necessità *"di rimuovere gradualmente i fattori di degrado e recuperare e riconvertire l'area, favorendo attività produttive a basso impatto ambientale che garantiscano la conservazione e, soprattutto, la trasmissione alle generazioni future di un patrimonio culturale e paesaggistico irripetibile."*

Se, dunque, l'area in questione ha natura di Area di recupero ex art. 20 e le prescrizioni del Piano sono immediatamente esecutive, stante il dirimente rilievo che trattasi di bene paesaggistico ex art. 134 del codice, la rilasciata autorizzazione paesistica sarebbe illegittima.

Si sono costituiti: l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana – la Soprintendenza ai beni culturali e ambientali di Messina) e l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità e l'Assessorato regionale territorio e ambiente, precisando, nella memoria, che il primo giudice, pur rilevando la carenza di interesse del Comune all'impugnazione della citata nota n. 5422 del 12 settembre 2017, ha esaminato la portata del predetto provvedimento, escludendo categoricamente (anche ai fini dell'annullamento del decreto modificativo delle condizioni dell'A.I.A.) che lo stesso potesse aver in alcun modo inciso sulle prescrizioni imposte con l'originario nulla osta del 23 dicembre 2015. Per effetto della sentenza del Tar Catania, tutti gli atti autorizzativi riguardanti l'oggetto del giudizio dovrebbero intendersi rilasciati subordinatamente al rispetto, da parte dell'impresa Mare Pulito s.r.l., delle prescrizioni imposte dalla Soprintendenza nel 2015. Con l'appello si tenterebbe, dunque, di reintrodurre la questione della compatibilità dell'impianto autorizzato con il d.d.g. n. 1521 del 18 ottobre 2016 con le previsioni e prescrizioni del Piano Paesaggistico approvato dal d.a. n. 6682 del 29 dicembre 2016.

Si è costituita la controinteressata MARE PULITO S.r.l..

A seguito dell'adempimento all'ordinanza collegiale interlocutoria n. 885/2022 dell'1 agosto 2022, il Comune appellante ha depositato la relazione dell'Ufficio tecnico comunale n. prot. 10074 del 25 agosto 2022.

Con una seconda memoria, la Società appellata evidenzia che, dalla stessa relazione comunale emerge che la nuova richiesta di progetto in variante, *"non prevede nuove opere edilizie"* e *"in linea di massima è pressoché uguale al progetto originario, a parte le seguenti variazioni: - una diversa soluzione delle coperture in quanto l'intera superficie del tetto è coperta con pannelli fotovoltaici (precedentemente era a metà); - tutto il corpo dell'agglomerato è stato traslato di circa ml 12,00 verso la strada di penetrazione, distaccandosi dalla battigia del mare, mantenendo le distanze minime dalla stessa strada e dai confini dei lotti privati altre ditte, con adeguamento dei volumi tecnici e del parco serbatoi; - variazioni distributive del corpo nei locali interni, mantenendo la stessa superficie e volume; - variazioni di alcune aperture esterne; - variazioni torrette di ispezione"*. Lo stesso U.T.C. precisa in conclusione: *"Non vi è alcun aumento di volume né di*

superficie né di cubatura, dal punto di vista urbanistico, niente di rilevante rispetto al progetto principale”.

Pertanto, rileverebbe che l'anzidetta autorizzazione paesaggistica del 12 settembre 2017 non avrebbe sostituito la precedente autorizzazione paesaggistica del 20 gennaio 2016, ma l'avrebbe semplicemente integrata, riferendosi esclusivamente alla variante progettuale di tipo esecutivo apportata in corso d'opera da Mare Pulito S.r.l. all'intervento già assentito con la concessione edilizia n. 4/2016.

Pertanto, correttamente i primi giudici avrebbero concluso che dall'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica del 2017 il Comune appellante non avrebbe tratto alcuna utilità in relazione all'interesse perseguito, atteso che l'appellata avrebbe potuto in ogni caso dare seguito alle opere assentite con le precedenti autorizzazioni (del 23 dicembre 2015 e del 20 gennaio 2016), mai impugnate.

Stante la mancanza di autonomia tra le autorizzazioni paesaggistiche del 2016 e del 2017, dovrebbero ritenersi inapplicabili le sopravvenienze normative intervenute *medio tempore* (in terminis, T.A.R. Lombardia-Milano, Sez. II, 27 marzo 1992, n. 213): il parametro di riferimento ai fini della valutazione della compatibilità paesaggistica dell'intervento resterebbe, quindi, il Piano paesaggistico adottato con d.d.g. 4 dicembre 2009 n. 8470 (cioè, quello invocato dal Comune nel ricorso avverso l'A.I.A.), tenuto in debita considerazione dalla Soprintendenza all'atto del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica integrativa. Ciò, afferma, pur ribadendo che il progetto non dovesse neppure ritenersi assoggettato alla relativa disciplina, considerando che l'area su cui ricade l'impianto risulta già delimitata come zona industriale sin dal 1981 e che, ai sensi dell'art. 6 (*“Efficacia del Piano paesistico, delle Norme di attuazione del PP”*), che disciplina le aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 142 d.lgs. n. 42/2004, per quelle aree che *“erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate”*. Sicché il Piano paesistico varrebbe come strumento non prescrittivo, ma di indirizzo programmatico. L'inapplicabilità del Piano paesistico del 2016 ed il richiamo a quello del 2009 sarebbe determinante in quanto quest'ultimo, a differenza del primo, non conteneva un divieto espresso alla realizzazione di impianti di trattamento rifiuti, bensì solo delle direttive generiche, idonee a far ritenere – secondo il giudizio discrezionale dell'Autorità competente – l'impianto dell'appellata perfettamente compatibile con le esigenze espresse nel Piano stesso e, più in generale, con quelle preminenti dell'Amministrazione regionale. Di ciò sarebbe consapevole anche lo stesso Comune appellante, che ha sostenuto che, *“anche ammesso che la rilasciata autorizzazione paesaggistica potesse risultare in linea con le prescrizioni precedentemente contenute nel Piano paesaggistico [...] essa risulta comunque non conforme alle prescrizioni contenute nel Piano approvato in data 29 dicembre 2016”* (pag. 15 dei primi motivi aggiunti). Conseguentemente, l'Amministrazione non avrebbe potuto dedurre vizi che avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotti nei confronti delle precedenti autorizzazioni e che il Comune avrebbe invece omissso di rilevare. Troverebbe, in tal caso, applicazione in via analogica la consolidata giurisprudenza secondo cui il rilascio di una variante non essenziale non è idoneo a riaprire i termini per impugnare il permesso di costruire originario (*ex plurimis*, Cons. St., Sez. IV, 29 novembre 2017, n. 5598, 27 marzo 2014, n. 1476 e 10 febbraio 2014, n. 615; T.A.R. Campania-Salerno, Sez. I, 2 gennaio 2017, n. 20, *ibidem*; Sez. II, 29 luglio 2014, n. 1436, *ibidem*; T.A.R. Molise, Sez. I, 11 settembre 2015, n. 332, *ibidem*). All'udienza di discussione del 12 aprile 2023 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso ex 73 c.p.a. all'appellante Comune di Pace del Mela, con riguardo al mancato deposito della sentenza appellata.

V – I ricorsi di appelli devono essere riuniti essendo stati proposti avverso la medesima sentenza.

VI – In via preliminare, ritiene il collegio che l'appello proposto dal Comune di Pace del Mela è inammissibile.

Infatti, la Sezione ha avuto modo più volte di pronunciarsi sul tema evidenziando che l'art. 94 c. 1 c.p.a. dispone che l'appello, dopo la sua notificazione, va depositato, a pena di decadenza, entro trenta giorni dall'ultima notificazione, insieme a copia (anche non autentica), della sentenza appellata.

Da ultimo, con sentenza n. 1036/2022 si è precisato che: *“Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sia anteriore che successiva all'entrata in vigore del c.p.a., entro il termine perentorio di trenta giorni (ovvero quindici giorni nei riti abbreviati) dal perfezionamento della notificazione dell'appello, va depositato in giudizio non solo l'atto di appello, ma anche la sentenza. Il c.p.a. ha innovato rispetto al passato solo nel senso di non esigere che la copia della sentenza impugnata sia autenticata, ritenendo sufficiente, ad evitare la decadenza, il deposito di copia semplice.*

La previsione recata dall'art. 94 c. 1 c.p.a. continua ad essere vigente anche in regime di processo amministrativo telematico, e impone un adempimento che non può ritenersi caduto in desuetudine per effetto del PAT, posto che la previsione costituisce norma imperativa e inderogabile.

L'onere di deposito della sentenza appellata costituisce espressione di un elementare (quanto gratuito, non essendo la copia della sentenza appellata soggetta a oneri fiscali) dovere di collaborazione della parte con il giudice di appello, affinché quest'ultimo, attraverso la consultazione del fascicolo digitale di appello, possa immediatamente e velocemente individuare, nella moltitudine di atti processuali digitalizzati, la sentenza impugnata, senza bisogno di accedere al fascicolo di primo grado (si ricorda, come più volte affermato, che il ricorso deve essere corredato da un indice “comprensibile” che elenchi i documenti prodotti non solo numericamente ma anche con descrizione sintetica dei loro estremi e contenuto, e in tale indice la sentenza impugnata dovrebbe, auspicabilmente, occupare il primo posto);

Nel vigore del c.p.a., secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, sebbene non sia richiesto il deposito della

decisione impugnata in copia autentica, perdura l'onere di deposito, a pena di inammissibilità del ricorso, della copia semplice della decisione impugnata [Cons. St., III, 14.6.2011 n. 3619; Id., IV, 25.3.2014 n. 1455; Id., V, 28.5.2014 n. 2773], e, tanto, anche in regime di processo amministrativo telematico [Cons. St., VI, 19.2.2019 n. 1136; Id., IV, 13.7.2020 n. 4488; Id., VI, 17.11.2020 n. 7133; Id., IV, 3.6.2021 n. 4246; Id., IV, 26.4.2022 n. 3174]; la perdurante vigenza di un termine di decadenza per il deposito della sentenza gravata è funzionale a garantire esigenze di ordine pubblico processuale, indisponibili per le parti private, strumentali al regolare svolgimento del giudizio [Cons. St., VI, 3.6.2022 n. 4520; CGARS, 22.9.2022 nn. 955, 956, 958, 959, 960, 962, 965].]”.

Nel ribadire che le regole sul deposito della sentenza e sulla corretta compilazione dell'indice degli atti di causa sono oggetto di puntuali doveri delle parti derivanti dai suddetti canoni di sinteticità, chiarezza, leale collaborazione, economia processuale, pertanto, il Collegio non ha motivo di discostarsi dal consolidato orientamento.

Né, come precisato, alcun mutamento a riguardo può ritenersi prodotto dall'entrata in vigore del processo telematico e dall'adozione della relativa modulistica.

Non si ravvisano, dunque, del chiaro disposto normativo e anche in considerazione dei reiterati pronunciamenti del Consiglio di Stato a riguardo, i presupposti per la concessione della rimessione in termini per errore scusabile.

VII – Per completezza, (e tenuto conto che il Comune di Pace del Mela era interveniente in primo grado; che quindi non potrebbe ampliare il perimetro delle questioni valutabili esulanti da quelle che attengono alla propria legittimazione; che i motivi da esso proposti coincidono con quelli proposti in seno all'appello 1210 e che saranno vagliati di seguito) va altresì precisato che la sentenza di primo grado ha compiutamente evidenziato che l'Amministrazione non ha dimostrato l'impatto inquinante sul suo territorio, limitandosi ad affermarlo, precisando al contrario la differenza tra opificio industriale ed impianto di depurazione e trattamento di recupero di idrocarburi mediante processo di decantazione di acque di sentina e rifiuti di oli esausti da natanti, in linea con la normativa comunitaria (su ciò nulla dice il Comune limitandosi ad affermare di essere confinante).

Da tali considerazioni discende l'inammissibilità anche gli ulteriori motivi oltre che infondati per come di seguito evidenziato con riferimento al secondo appello in esame.

in particolare, quanto la motivo quinto, anch'esso risulta infondato, con riferimento all'autorizzazione, che risulta espressamente assentita.

VIII – Venendo adesso all'esame dell'appello del Comune di San Pier Niceto (n. 1210) esso è infondato per quanto di seguito si espone.

IX - Con relazione in adempimento della citata ordinanza istruttoria del Collegio, il tecnico comunale ha evidenziato che: *“Successivamente, l'autorizzazione paesaggistica del 12 settembre 2017 prot. 5422, veniva rilasciata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina senza condizione, in quanto il progetto presentato costituisce una variante a quello già approvato con prot. 417/7-8932-u/2016, non prevede nuove opere edilizie, in linea di massima è pressoché uguale al progetto originario, a parte le seguenti variazioni:*

-Una diversa soluzione delle coperture in quanto l'intera superficie del tetto è coperta con pannelli fotovoltaici (precedentemente era a metà);

Tutto il corpo dell'agglomerato è stato traslato di circa ml 12,00 verso la strada di penetrazione, distaccandosi dalla battigia del mare, mantenendo le distanze minime dalla stessa strada e ai confini dei lotti privati altre ditte, con adeguamento dei volumi tecnici e del parco serbatoi;

Variazioni distributive del corpo dei locali interni, mantenendo la stessa superficie e volume;

Variazioni di alcune aperture esterne;

variazioni torrette di ispezione.

Non vi è alcun aumento né di superficie e né di cubatura, dal punto di vista urbanistico, niente di rilevante rispetto al progetto principale.”.

IV - Orbene, ciò posto, sul punto non può che condividersi quanto già evidenziato dal primo giudice con riferimento alla circostanza della mancata impugnazione, da parte del Comune appellante, delle precedenti autorizzazioni del progetto.

Infatti, la sentenza qui censurata solo in parte ha statuito al capo 2.f), relativo al terzo motivo del ricorso originario ed al secondo ricorso per motivi aggiunti, esclusivamente la discrasia presente nel decreto n. 1521/2016 (A.I.A. impugnata con il ricorso principale) e la prescrizione n. 47 del decreto medesimo (che ammette all'interno dell'impianto unicamente il trattamento di idrocarburi e di oli esausti) e gli artt. 3 e 4 del medesimo decreto che elencano una serie di medesimi rifiuti ammissibili che eccedono la detta prescrizione.

Sul punto il primo giudice ha precisato che la stessa autorizzazione paesaggistica del 20 gennaio 2016, dopo aver preso atto nelle premesse che la precedente autorizzazione del 23 dicembre 2015 non aveva indicato espressamente i codici di attività e si era limitata ad elencare i manufatti autorizzati, senza precisare i rifiuti trattabili, tuttavia aveva ripetuto, al punto n. 1, il divieto già riportato nell'autorizzazione del 23 dicembre 2015 (e poi introdotto nella prescrizione n. 47 dell'A.I.A.) di trattare rifiuti diversi dagli idrocarburi. Erroneamente la Soprintendenza, dunque, riteneva che fossero state superate le incongruenze del decreto n. 1521/2016, emanando il d.d.g. n. 942/2018, impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti accolto sotto il profilo della eliminazione della prescrizione n. 47 del precedente d.d.g. del 2016.

Per il resto la sentenza ha dichiarato l'inammissibilità delle censure (primo e secondo motivo) proposte avverso il

medesimo decreto del 2016 per mancata impugnazione tempestiva nei confronti dell'autorizzazione paesaggistica.

Tale capi di sentenza non risultano appellati e dunque non possono essere qui posti in discussione.

V – Le censure avverso l'autorizzazione paesaggistica del 2017 si appalesano dunque inammissibili, risultando infondato l'appello.

VI – In mancanza di appello incidentale, rimangono fuori dal presente grado di giudizio le ulteriori valutazioni svolte della controinteressata in relazione alla applicabilità delle sopravvenienze normative. Anche sul punto deve ritenersi formato il giudicato, laddove il primo giudice ha affermato espressamente che *“Pur non potendosi contestare la localizzazione dell'impianto della ricorrente, alle condizioni originarie di all'AIA, intervenuta anteriormente all'entrata in vigore del nuovo piano, a diversa conclusione deve pervenirsi con riferimento al decreto di rettifica, che avrebbe dovuto farsi carico di accertare (dandone conto in motivazione) la compatibilità tra al modifica strutturale dell'impianto e sopravvenute prescrizioni paesaggistiche”* (capo 2.f) cit).

VII – Per tutto quanto sin qui evidenziato, l'appello n. 1210 deve essere respinto.

VIII – In ragione della soccombenza, i Comuni appellanti sono condannati al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, come specificato in dispositivo.

(Omissis)